



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta, letti gli atti del procedimento n. 42/2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.7.2018

CONSIDERATO:

che la preliminare eccezione formulata dal debitore circa la violazione dell'ordine di integrazione documentale di cui al provvedimento emesso dallo scrivente è fondata;

che infatti:

- veniva disatteso il termini entro cui provvedere a quanto richiesto;
- veniva allegata una relazione notarile che non chiariva il profilo cui atteneva l'integrazione documentale;

che, peraltro, il provvedimento con il quale lo scrivente ha reiterato la richiesta di integrazione è reso irrilevante dalla circostanza che l'inefficacia prodotta ex art. 567, comma 3, c.p.c. opera di diritto e, comunque, non ammette sanatoria di alcun tipo;

che la pendenza ulteriore della procedura, senza pregiudizio delle parti, dato che *medio tempore* gli ausiliari sono stati invitati a soprassedere dal compimento di ulteriori attività, è stata determinata da richieste congiunte di rinvio, data la pendenza di trattative di b.c. che – si è appreso all'ultima udienza – non sono andate a buon fine;

che quindi la problematica è emersa in quanto le stesse sono fallite e le parti si sono riportate alle proprie rispettive richieste;

ritenuto:

che dalla ritardata, mancata o inesatta ottemperanza all'ordine di integrazione discende, ai sensi dell'art. 567, comma 3, c.p.c. l'inefficacia del pignoramento, che può esser dichiarata d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione, e conseguentemente va disposta la cancellazione della relativa trascrizione e dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva;

che a tanto deve però provvedersi "sentite le parti", alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 567, comma 3, per quanto attiene alla inefficacia del pignoramento, e dal combinato disposto degli artt. 567, comma 3, c.p.c., 632 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c., per quanto attiene all'estinzione della procedura ed alla cancellazione della trascrizione;

che peraltro le parti ed in specie il procedente hanno avuto svariate occasioni - e da ultimo l'udienza del 17.7.2018 - per prendere posizione in relazione al detto profilo e nulla è stato rilevato;

P.Q.M.

DICHIARA l'inefficacia del pignoramento da cui ha avuto origine la procedura in epigrafe indicata;

DICHIARA l'estinzione della procedura n. 42/2015;

ORDINA al Conservatore dei RR.II. competente di provvedere alla cancellazione



della trascrizione del pignoramento sopra indicato, trascrizione avvenuta in data 20.3.2015, contro [REDACTED] a favore di BANCA POPOLARE DI BARI, SOC. COOP. P.A., contrassegnata al n. 8232 R.GEN. ed al n. 6490 R.PART., con esonero da responsabilità una volta divenuto definitivo il presente provvedimento.

Le spese del processo esecutivo RESTANO A CARICO della parte che le ha anticipate (art. 632, ult. comma, c.p.c., che rinvia all'art. 310 c.p.c.).

AUTORIZZA il ritiro dei titoli esecutivi.

Aversa, 23.7.2018

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Alessandro Auletta

